



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II[^] Grado iscritta al n. r.g. **10058/2011** promossa da:

DIRECT LINE INSURANCE S.P.A. (C.F. 12244220153), con il patrocinio dell'avv. **BORDONI GABRIELE**, elettivamente domiciliato in **VIALE XII GIUGNO N. 2 BOLOGNA** presso il difensore avv. [REDACTED]

APPELLANTE

contro

BIZETA 2006 S.A.S. DI FRANCO ZUCCHINI & C. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **BACCHELLI GIORGIO** e dell'avv. **ANTONUCCI BACCHELLI PATRIZIA** (NTNMCN54D56L273H) **VIA IRNERIO N. 12/5 BOLOGNA**; elettivamente domiciliato in **VIA SOLFERINO 15 40100 BOLOGNA** presso il difensore avv. **BACCHELLI GIORGIO**

e

[REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **PIGNANELLI SALVATORE** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in **VIA SOLFERINO 15 40100 BOLOGNA** presso il difensore avv. **PIGNANELLI SALVATORE**

APPELLATI

AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI IN GRADO DI APPELLO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Di seguito alla citazione in appello, in cui parte appellante chiedeva la parziale riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata in punto alla condanna in favore del terzo chiamato *iussu iudicis*, e della costituzione di entrambi gli appellati, che aderivano al primo motivo di appello e chiedevano il rigetto del gravame per il resto, nonché sull'appello incidentale della Bizeta 2006 sas, la causa era posta in decisione a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.

2. Va immediatamente posto in rilievo che l'*an* del sinistro stradale ed i titoli di responsabilità non sono stati oggetto di gravame e, pertanto, risultano coperti da giudicato per mancata impugnazione.

Lo stesso deve dirsi in ordine all'accertamento del quantum risarcibile rispetto all'appello principale, essendo mancate conclusioni specifiche sul punto, neanche espresse in eventuale via gradata.

3. L'appello principale e quello incidentali sono in parte fondati e vanno dunque accolti per quanto di ragione.

4. Nessuna delle parti dubita che il primo giudice sia andato ultra petita, posto che [redacted], intervenuto in causa a seguito di chiamata, disposta dell'istruttore stesso, aveva spiegato un intervento adesivo dipendente, avendo richiesto esclusivamente l'accoglimento della domanda principale della Bizeta 2006 sas, così confermando l'intervenuta cessione del credito.

Quest'ultima aveva, infatti, agito contro la Compagnia assicuratrice nella sua qualità di cessionaria del credito relativo al sinistro stradale, verificatosi in Medicina il 24.9.2008 tra [redacted] e [redacted], qualità che l'assicuratore aveva contestato in giudizio, così provocando la decisione giudiziale di evocare in giudizio il cedente.

Consegue a ciò che la sentenza va annullata in relazione al capo di condanna della Compagnia in favore di [redacted] che, peraltro, è pacificamente privo di qualsiasi legittimazione attiva in proposito.

5. Posto ciò e posto che la decisione di negare legittimazione attiva alla cessionaria, invero in maniera piuttosto apodittica, è posizione assolutamente minoritaria ed errata in diritto, così come insegnano numerose pronuncie della giurisprudenza sia di merito, anche di questo ufficio (cfr. ex multis ordinanza 01.02.2010 in causa n. 17452/09 GI Salina e T. Firenze n. 1466/11 GI Pompei) ma anche del Giudice di Pace a quo (cfr. ex multis sentenze nn. 42/09; 20340/09 e 7971/08), in ovvia differente composizione personale, sia di legittimità (cfr. ex multis Cass. 11905/09 e più recentemente Cass. 51/12), anche la pronuncia di carenza di legittimazione attiva dell'odierna appellante incidentale va annullata ed in accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di appello incidentale la Compagnia assicuratrice va condannata al pagamento di quanto indicato in parte dispositiva.

Discende, infatti, dall'accoglimento del primo motivo che la condanna al pagamento vada resa nei confronti della cessionaria, con conseguente soccombenza della Compagnia, soccombenza che dovrà regolare anche il riparto delle spese di lite. L'accoglimento del secondo motivo d'appello incidentale discende dal fatto che, omessasi ogni pronuncia in parte qua dal Giudice di Pace, la prova dell'attività di assistenza legale stragiudiziale è effettivamente tutta documentale (cfr. docc. 5, 6, 8, 9, 10, 11 allegati all'atto di citazione) ed è vieppiù costituita dalla fattura n. 246/10 del professionista (doc. 12 ibidem).

A ciò va, poi, aggiunto, che tali documenti non risultano condivisibilmente contestati e che inoltre, nel corso della fase antecedente al giudizio, la stessa Compagnia aveva riconosciuto, sia pure in entità differente, un compenso per tale voce (cfr. docc. 10 e 11 ibidem).

Per la riconoscibilità delle spese legali stragiudiziali si richiamano, oltre ai precedenti di quest'ufficio (cfr. ex multis 21593/11 GI Candidi Tommasi), anche i principi ripetutamente espressi dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 997/2010; SU 26973/08 (in motivazione punto 5.1); 11606/05 e 2275/06, intervenute anche con riferimento alle spese sostenute per l'assistenza da parte di un'agenzia di infortunistica.

Conseguentemente la Compagnia va condannata a pagare in favore dell'appellante incidentale, al lordo di quanto già corrisposto, oltre la somma già oggetto di condanna in prime cure, rispetto alla quale parte appellante non ha rassegnato alcuna subordinata conclusione di modifica nel quantum e le censure del secondo motivo d'appello incidentale ineriscono solo le spese legali stragiudiziali, anche la somma di €. 218,40.

Sulle somme andranno computati rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali, annualmente sulle somme via via rivalutate, dal sinistro ovvero dall'esborso alla presente pronuncia e da quest'ultima i soli interessi legali, secondo i noti principi giurisprudenziali in termini di debito di valore (cfr. Cass. SU 1712/95).

6. Le spese di lite, come già in parte anticipato, di entrambi i gradi vanno addossati alla Compagnia assicuratrice in ragione dell'esito complessivo della lite, che la vede sostanzialmente soccombente. Tale criterio di riparto va applicato anche con riferimento alla posizione del cedente, in quanto l'evocazione in giudizio di questi si è resa necessaria in conseguenza della contestazione dell'avvenuta cessione, nonostante ante iudicium [REDACTED], tramite il difensore (cfr. doc.10) avesse restituito un assegno inviato dalla Compagnia, motivando la restituzione proprio per l'erronea intestazione in conseguenza dell'avvenuta cessione del credito.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello proposta da Direct Line Insurance spa contro Bizeta 2006 sas e [REDACTED], nonché sull'appello incidentale proposto dalla seconda contro la prima, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese:

- in accoglimento del primo motivo di appello e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata:

a. annulla la pronuncia di carenza di legittimazione attiva e di condanna a favore di [REDACTED]

b. condanna l'appellante, al lordo di quanto già corrisposto, al pagamento in favore della Bizeta 2006 sas delle somme di €. 1.300,00 + €. 218,40, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;

- condanna l'appellante al pagamento in favore della Bizeta 2006 sas e di

delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida per ciascuno:

- 1) in €. 350,00 per diritti ed €. 250,00 per onorari, oltre spese generali ex art. 15 TF, oltre IVA e CPA, se dovuti, oltre ad €. 100,00 per spese vive in favore della sola Bizeta sas, quanto al primo grado;
- 2) in €. 00,00 per spese, Euro 1.580,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge per il secondo grado.

Dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 6 giugno 2013

Il Giudice

dott. Pietro Iovino